IT

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (GU L 109, pag. 12), nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente — Errore di diritto risultante dall'inesattezza materiale delle constatazioni effettuate dal Tribunale e dall'assenza di sanzione connessa alla violazione dei diritti della difesa, constatata dal Tribunale — Interpretazione degli artt. 2, n. 7, lett. c), e 20 nn. 4 e 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1) - Nozione di impresa «operante in economia di mercato» e portata del termine minimo di dieci giorni dato ad un'impresa oggetto di un'indagine antidumping per presentare le sue eventuali osservazioni

## Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha giudicato che i diritti della difesa della Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd non sono stati lesi dalla violazione dell'art. 20, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.
- 2) Il regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, è annullato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalle Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese dei due gradi di giudizio.
- 4) La Commissione delle Comunità europee, la Vale Mill (Rochdale) Ltd, la Pirola SpA, la Colombo New Scal SpA e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-153/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Artt. 49 CE e 36 dell'accordo SEE — Fiscalità diretta — Imposta sul reddito — Esenzione fiscale limitata alle vincite provenienti da lotterie e giochi d'azzardo organizzati da taluni enti nazionali)

(2009/C 282/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

## **Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

## Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 49 CE e 36 SEE — Normativa nazionale ai sensi della quale sono soggette all'imposta sul reddito le somme vinte in lotterie o giochi d'azzardo organizzati all'estero, ma non le somme vinte in talune lotterie o giochi d'azzardo organizzati in Spagna

## Dispositivo

- 1) Il Regno di Spagna, mantenendo in vigore una normativa tributaria che esenta le vincite provenienti dalla partecipazione a lotterie, giochi e scommesse organizzati nel Regno di Spagna da taluni organismi ed enti stabiliti in tale Stato membro e che esercitano attività a carattere sociale d'assistenza senza scopo di lucro, senza che questa stessa esenzione sia concessa alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati dagli organismi e dagli enti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività dello stesso tipo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 CE e 36 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 158 del 21.6.2008.

<sup>(1)</sup> GU C 142 del 7.6.2008.